



Associazione dei Comuni Toscani

# Regolamento dell'Assemblea regionale

## Sommario

Articolo 1 - Assemblea regionale .....	3
Articolo 2 - Composizione dell'Assemblea Regionale .....	3
Capo 1 – L'Assemblea congressuale .....	3
Articolo 3 - Competenze dell'Assemblea congressuale.....	3
Articolo 4 - Convocazione dell'Assemblea congressuale.....	4
Articolo 5 - Svolgimento dell'Assemblea congressuale.....	4
Articolo 6 - Validità dell'Assemblea congressuale.....	5
Articolo 7 - Procedure elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale.....	5
Articolo 8 - Procedure elettorali per l'elezione del Comitato direttivo e del Segretario Generale .....	6
Capo 2 – L'Assemblea ordinaria .....	6
Articolo 9 - Competenze dell'Assemblea ordinaria.....	6
Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria.....	7
Articolo 11 - Validità dell'Assemblea Ordinaria .....	7
Capo 3 – L'Assemblea straordinaria .....	8
Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea straordinaria .....	8
Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea straordinaria .....	8
Articolo 14 - Validità dell'Assemblea straordinaria .....	8
Articolo 15 - Procedure elettorali per l'elezione del Presidente in corso di Assemblea straordinaria ..	9
Articolo 16 Rinvio.....	9

## **Articolo 1 - Assemblea regionale**

L'assemblea regionale è l'organo d'indirizzo generale di Anci Toscana e opera in seduta ordinaria, straordinaria, congressuale.

Il funzionamento dell'Assemblea regionale è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento.

Qualora, nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente dell'adunanza ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario Generale.

In caso di convocazione dell'Assemblea congressuale di ANCI, Anci Toscana convocherà e svolgerà l'Assemblea regionale pregressuale secondo la regolamentazione di volta in volta stabilita dal Consiglio Nazionale dell'ANCI.

## **Articolo 2 - Composizione dell'Assemblea Regionale**

L'Assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti dei Comuni e degli altri Enti associati, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi annuali riferiti all'anno precedente. Il legale rappresentante può, con atto scritto, delegare a partecipare all'Assemblea, con i suoi poteri, altro membro degli organi di governo dell'Ente.

Partecipano all'Assemblea regionale, senza diritto di voto, ma con facoltà d'intervento, i membri toscani del Consiglio nazionale dell'ANCI, e i componenti del Consiglio regionale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e i Presidenti delle altre Associazioni delle autonomie della Toscana, come specificate dallo Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, eventualmente coadiuvato da uno dei Vice Presidenti e dal Segretario Generale.

I membri dell'Assemblea potranno assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro ente di stessa derivazione, impossibilitato a partecipare.

## **Capo 1 - L'Assemblea congressuale**

### **Articolo 3 - Competenze dell'Assemblea congressuale**

L'Assemblea congressuale:

- approva la relazione dell'attività svolta dagli organi esecutivi dell'Associazione nel quinquennio precedente e il rendiconto della situazione finanziaria dell'Associazione alla fine del quinquennio;
- elegge il Presidente e il Consiglio Regionale per un quinquennio ai sensi e secondo le modalità previste nello Statuto e nei regolamenti degli organi;
- elegge il Comitato Direttivo e il Segretario Generale per un quinquennio su proposta del Presidente secondo le modalità previste nello Statuto e nel presente regolamento;

- elegge il Collegio dei Revisori dei conti secondo le modalità previste nello Statuto e nei regolamenti degli organi.

#### **Articolo 4 - Convocazione dell'Assemblea congressuale**

L'Assemblea congressuale è convocata entro i sei mesi successivi alla tornata elettorale per il rinnovo della maggioranza delle amministrazioni comunali del territorio toscano.

L'Assemblea congressuale è convocata dal Presidente uscente o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente Vicario o da un altro dei Vicepresidenti. Con delibera del Comitato Direttivo può essere nominata una Commissione di Garanzia, composta da tre membri, cui vengono affidati compiti espressamente richiamati nella delibera di nomina. La Commissione di Garanzia può assolvere anche alle funzioni della Commissione Verifica Poteri.

La convocazione dell'Assemblea congressuale è disposta per mezzo di avviso trasmesso mediante posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo utile almeno dieci giorni prima dell'adunanza (giorni festivi inclusi) contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, , come stabiliti con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo uscente.

Nell'invito deve essere precisata l'ora nella quale l'Assemblea, ove occorra, passa in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione.

Sono comunque iscritti all'ordine del giorno:

- la relazione sull'attività svolta dagli organi esecutivi dell'Associazione nel quinquennio;
- il rendiconto della situazione finanziaria dell'Associazione alla fine del quinquennio.

Lo Statuto dell'Associazione, il presente Regolamento e altri documenti utili ai partecipanti per l'esame preliminare dei temi da dibattere sono resi disponibili sul sito istituzionale dell'Anci Toscana.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti dell'Assemblea e, per conoscenza , al Presidente nazionale dell'ANCI.

#### **Articolo 5 - Svolgimento dell'Assemblea congressuale**

L'Assemblea congressuale è aperta dal Presidente uscente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Vicario o da un suo delegato.

L'Assemblea nomina tra i suoi componenti un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente uscente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente Vicario, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, un Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina anche un Collegio degli scrutatori per le votazioni, composto di tre componenti. Tutti i componenti degli organi dell'Assemblea vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti.

Al termine della seduta, si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dal quale devono risultare tutte le delibere assunte. Il verbale va sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella successiva seduta.

## **Articolo 6 - Validità dell'Assemblea congressuale**

L'Assemblea congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un quinto dei membri.

Ai fini delle presenze, la Commissione Verifica Poteri tiene conto anche delle deleghe. Ciascuna delega s'intende conferita per iscritto, salvo diversa indicazione fornita dalla Presidenza dell'Assemblea. Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione Verifica Poteri almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni.

La Commissione Verifica Poteri, compiute tutte le incombenze riguardanti il controllo sulle presenze e le eventuali altre connesse all'ufficio, legge innanzi all'Assemblea il verbale redatto dalla Commissione. Riconosciuta la validità dell'Assemblea si procede con i lavori. Se non è raggiunto il numero legale, l'Assemblea è sciolta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea fissa una nuova data per il Congresso.

L'Assemblea congressuale, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano con esibizione di un apposito cartoncino colorato, consegnato dai membri della Commissione Verifica Poteri a ciascun votante prima dell'inizio delle votazioni.

## **Articolo 7 - Procedure elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale**

L'Assemblea, oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, stabilisce l'ora delle votazioni, il periodo a disposizione per le operazioni elettorali e il termine entro il quale andrà presentato le eventuali liste dei candidati.

All'ora stabilita si procede in primo luogo all'elezione del Presidente.

L'elezione del Presidente avviene su candidatura proposta dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, dopo che lo stesso avrà eseguito adeguate consultazioni dei membri dell'Assemblea: in altre parole su candidatura presentata da un numero non inferiore al 15% degli aventi diritto dell'Assemblea.

Qualora siano state presentate più candidature l'Ufficio di Presidenza sottopone a votazione le stesse procedendo a ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza dei voti validi.

L'Ufficio di Presidenza proclama eletto chi ha ricevuto il maggior numero di voti validi.

Si procede in seconda battuta all'elezione del Consiglio Regionale secondo quanto previsto nello statuto, nel regolamento di funzionamento degli organi e nel presente regolamento.

I Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea Congressuale su lista proposta dall'Ufficio di Presidenza ovvero, in caso di mancato accordo unitario, con sistema proporzionale su liste contrapposte con unico voto di preferenza. In questo secondo caso ciascuna lista deve essere presentata da un numero di membri dell'Assemblea non inferiore al 10% dei Soci.

I presentatori di lista non possono essere compresi nella lista dei candidati da essi rappresentata. Ciascun rappresentante ha diritto a ricevere la scheda necessaria alla votazione, regolarmente vistata dalla Commissione Verifica Poteri.

Il Collegio degli Scrutatori costituisce l'ufficio elettorale.

Degli scrutini effettuati l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti.

Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere anche un rappresentante per ogni lista presentata.

## **Articolo 8 - Procedure elettorali per l'elezione del Comitato Direttivo e del Segretario Generale**

Dopo l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale, il nuovo Presidente dell'Anci Toscana assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente propone all'Assemblea la composizione del Comitato Direttivo che è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Qualora ciò non avvenga, il Presidente procederà alla modifica della proposta ripetendo la votazione fino all'ottenimento del voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Analogha modalità è adottata per l'elezione del Segretario Generale dell'Anci Toscana che avverrà subito dopo l'elezione del Comitato Direttivo, di cui fa parte come membro di diritto, al pari del Presidente.

Infine viene eletto, con analoghe modalità, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio degli Scrutatori costituisce l'ufficio elettorale. Degli scrutini effettuati l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti.

## **Capo 2 – L'Assemblea ordinaria**

### **Articolo 9 - Competenze dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria:

- delibera in merito agli indirizzi generali e alle scelte politico-amministrative di fondo dell'Associazione;
- procede alla verifica e alla valutazione dell'attività svolta;
- approva modifiche e integrazioni dello Statuto ;
- procede alla revisione della composizione degli organi dopo le elezioni amministrative parziali;

- approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno dell'Associazione adottato dal Comitato Direttivo e ratifica, nella prima seduta successiva, le variazioni di bilancio apportate in via d'urgenza dal Comitato Direttivo;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

## **Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, di norma, almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria è disposta per mezzo di avviso trasmesso mediante posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo utile almeno sette giorni prima dell'adunanza (giorni festivi inclusi) contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, l'ordine del giorno, come stabiliti con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo uscente.

Nell'invito deve essere precisata l'ora nella quale l'Assemblea, ove occorra, passa in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione.

Lo Statuto dell'Associazione, il presente Regolamento e altri documenti utili ai partecipanti per l'esame preliminare dei temi da dibattere sono resi disponibili sul sito dell'Anci Toscana .

## **Articolo 11 - Validità dell'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero degli aventi diritto partecipanti, fatto salvo nel caso in cui sia posto all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione nel qual caso sarà necessario la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci dell'Associazione.

Il Segretario Generale o un funzionario dell'Anci Toscana delegato esegue la verifica dei poteri. L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti, fatto salvo nel caso di modifiche o integrazioni dello Statuto nel qual caso è necessario il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli aventi diritto presenti e nel caso di proposta di scioglimento dell'Associazione nel qual caso è necessario il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei rappresentanti degli associati (complessivi).

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano con esibizione di un apposito cartoncino colorato, consegnato da chi verifica i poteri.

Il Presidente, controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale ovvero di tre scrutatori individuati fra i partecipanti all'Assemblea, ne proclama l'esito.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario Generale e va sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella successiva seduta.

## **Capo 3 – L'Assemblea straordinaria**

### **Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria nei casi seguenti:

- A. su tematiche di carattere generale del sistema delle autonomie locali;
- B. per l'elezione del nuovo Presidente, in caso di anticipata cessazione del Presidente in carica.

### **Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria è disposta per mezzo di avviso trasmesso mediante posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo utile almeno sette giorni prima dell'adunanza (giorni festivi inclusi) contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, l'ordine del giorno, come stabiliti con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo uscente. Nel caso il Comitato Direttivo riconosca l'urgenza la convocazione deve essere trasmessa almeno quarantotto ore prima della riunione (giorni festivi inclusi).

Nell'invito deve essere precisata l'ora nella quale l'Assemblea, ove occorra, passa in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione.

Lo Statuto dell'Associazione, il presente Regolamento e altri documenti utili ai partecipanti per l'esame preliminare dei temi da dibattere sono disponibili sul sito dell'Anci Toscana.

### **Articolo 14 - Validità dell'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero degli aventi diritto partecipanti.

Il Segretario generale o un funzionario dell'Anci Toscana delegato effettuano la verifica dei poteri.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano con esibizione di un apposito cartoncino colorato, consegnato da chi verifica i poteri.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario Generale e va sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella successiva seduta.

## **Articolo 15 - Procedure elettorali per l'elezione del Presidente in corso di Assemblea straordinaria**

Qualora l'Assemblea straordinaria sia convocata per l'elezione del nuovo Presidente a causa dell'anticipata cessazione dalla carica del Presidente l'Assemblea, aperta dal Presidente uscente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, nomina tra i suoi membri un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente uscente dell'Associazione o in caso di suo impedimento da un suo delegato, tre Vice Presidenti, il Segretario Generale dell'Anci Toscana, un segretario.

L'elezione del Presidente avviene su candidatura proposta dall'Ufficio di Presidenza, dopo che lo stesso avrà eseguito adeguate consultazioni dei membri dell'Assemblea, ovvero su candidatura presentata da un numero non inferiore al 15% dei membri dell'assemblea.

Qualora siano state presentate più candidature l'Ufficio di Presidenza sottopone a votazione le stesse procedendo a ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza dei voti validi.

L'Ufficio di Presidenza proclama eletto chi ha ricevuto il maggior numero di voti validi.

## **Articolo 16 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto vigente dell'Anci Toscana, allo Statuto e ai regolamenti nazionali vigenti di ANCI e, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.